



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

DG D SR
Prot. Uscita del 18/11/2015
Numero **0024234**
Classifica



DECRETO APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RESE DEI SEMINATIVI DA PIENO CAMPO, DEGLI ORTAGGI E DELLE COLTURE DA SEME A CICLO AUTUNNO PRIMAVERILE ASSICURATE CON POLIZZE AGEVOLATE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.C.M. 07 agosto 2015 registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 2015 reg. n. 3456, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe CACOPARDI, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi

dy



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio, e gli articoli 65 sulle responsabilità degli stati membri e 66 sull'autorità di gestione;

VISTO l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

VISTO l'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

VISTO l'art. 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'art. 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ai sensi del quale le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, devono essere registrate, conservate e aggiornate elettronicamente;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 trasmesso per l'approvazione ai servizi dell'Unione europea il 22 luglio 2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013 il Programma di sviluppo rurale nazionale ha individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e Agea quale Organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l'ISMFA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2015 Reg. provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;

VISTO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO che l'articolo 37 del regolamento UE 1305/13 prevede che gli agricoltori che beneficiari del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possano percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30 % della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

VISTO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2268, con il quale sono state delegate all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, all'istruttoria dell'ammissibilità della domanda sostegno, al monitoraggio delle polizze assicurative, nel quadro della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

VISTO il decreto 7 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015 Reg. n. 2267, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, alla ricezione della domanda sostegno,

4



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

all'istruttoria/ammissibilità della domanda sostegno, al riesame della domanda di sostegno, alla chiusura procedimento amministrativo, nel quadro della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

VISTO il decreto dell'autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020 del 29 maggio 2015 n. 11079 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate;

TENUTO CONTO che a partire dalla campagna assicurativa agricola agevolata 2016, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 comma 6 del decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020, l'agricoltore deve comunicare, in sede di compilazione del Piano assicurativo individuale, il dato della produzione ottenuta nell'anno precedente e deve supportarlo con idonea documentazione. Il suddetto dato è utilizzato ai fini della determinazione della quantità massima assicurabile per la campagna assicurativa agevolata in corso.

CONSIDERATO che il decreto 29 maggio 2015 citato consente agli agricoltori che, per uno o più degli anni considerati, non abbiano coltivato il prodotto o che, nei casi di reimpieghi aziendali o autoconsumo, non dispongano di documenti probatori ai fini del calcolo della resa, di calcolare la produzione media annua tramite l'applicazione di una metodologia di benchmark di resa;

CONSIDERATO che nelle more del caricamento dei dati relativi alle perizie dei danni segnalati sulle produzioni agricole assicurate con polizze agevolate 2015 nel sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto 12 gennaio 2015, propedeutici al calcolo dei Benchmark di resa, come stabilito dal decreto 29 maggio sopra citato, è necessario garantire l'avvio della campagna assicurativa dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, mettendo comunque a disposizione degli agricoltori, che rientrano nella casistica di cui al punto precedente, i valori aggiornati dei benchmark di resa;

RITENUTO opportuno prevedere dei coefficienti di riduzione dei valori di benchmark di resa che tengano conto del rapporto tra rese periziate e rese assicurate relative al periodo precedente disponibile nel sistema di gestione dei rischi

DECRETA

Articolo 1

1. In deroga a quanto previsto dal Decreto dell'Autorità di gestione n.11079 del 29 maggio 2015, per la sola campagna assicurativa agricola agevolata 2016 e per le sole colture oggetto del presente Decreto, riportate all'allegato 1, le rese benchmark sono elaborate nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rischi (SGR) tenendo conto esclusivamente delle rese assicurate 2015 e non delle rese periziate 2015.

ky



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

2. Le rese 2015 calcolate ai sensi del comma 1, sono ridotte mediante l'applicazione di fattori di abbattimento calcolati sulla base del rapporto tra rese periziate e rese assicurate del precedente quinquennio (2010/2014), per singola combinazione comune/prodotto, provincia/prodotto, regione/prodotto e totale nazionale/prodotto, secondo la metodologia riportata nell'allegato 1.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 6 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, a partire dalla campagna assicurativa agricola agevolata 2016, conformemente alla procedura e alla metodologia di calcolo approvata con DM 29 maggio 2015 n. 11079 e s.m.i., le produzioni della campagna precedente devono essere debitamente giustificate supportandole con documentazione probatoria mantenuta a disposizione per successive verifiche.
2. Tutte le produzioni dichiarate sono controllate tramite verifica amministrativa operata anche informaticamente da SGR; in particolare, le produzioni dichiarate che eccedono il benchmark proposto da SGR saranno assoggettate ad un controllo specifico che prevede la trasmissione telematica della documentazione probatoria, acquisita tramite apposita applicazione messa a disposizione nell'ambito del portale SIAN.

Articolo 3

Con provvedimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono stabilite le modalità di controllo in materia di congruità delle rese dichiarate e dei relativi documenti ammessi a dimostrare i dati aziendali presenti sul Sistema di gestione dei rischi.

L'Autorità di gestione
Dott. Giuseppe Casopardi

15



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

ALLEGATO 1

DB assicurativo 2015 complessivo

Si considerano tutti i certificati assicurativi agevolati 2015 delle seguenti colture a ciclo autunno primaverile:

Seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
IT	H10	FRUMENTO DURO	GENERICO	1
09	H10	FRUMENTO DURO	FRASSINETO	93
IT	H11	FRUMENTO TENERO	GENERICO	2
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA)	76
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA)	77
IT	H79	FRUMENTO POLONICO	tipo KAMUT o KHORASAN	88
IT	D16	FARRO	GENERICO	3
IT	D16	FARRO	BIOLOGICO	4
IT	C43	AVENA	GENERICO	5
IT	C49	TRITICALE	GENERICO	6
IT	C49	TRITICALE	TRITICALE DA INSILAGGIO	95
IT	C29	ORZO	GENERICO	7
IT	C29	ORZO	VARIETÀ' PRIORA (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	8

0.9



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

Segue seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
IT	C29	ORZO	ORZO DA INSALAGGIO	89
IT	D31	SEGALE	GENERICO	9
IT	D31	SEGALE	SEGALE DA INSILAGGIO	90
IT	C91	LINO	GENERICO	11
IT	C32	COLZA	GENERICO	13
IT	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Radice	14
IT	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	RADICI E FOGLIAME DA BIOGAS	94
IT	D18	FAVINO	GENERICO	16
IT	H18	LOIETTO	GENERICO	18
IT	C96	PISELLO PROTEICO	GENERICO	19
IT	C46	PISELLI	PISELLO SECCO	20
IT	C87	ERBAI GRAMINACEE	ERBAIO DI AVENA	85
IT	C88	ERBAI LEGUMINOSE	VECCIA	60
IT	H20	TRIFOGLIO	GENERICO	61
IT	D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE DA BIOMASSA (Orzo, Frumento e Segale)	72
IT	D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	TRITICALE DA BIOMASSA	74

BY



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

Segue seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO	80
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA	81
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO	82
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA	83
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO)	84
IT	H17	LUPINI	GENERICO	70
IT	H45	FIENO DI LUPINELLA	GENERICO	87

Ortaggi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
IT	C46	PISELLI	PISELLI DA INDUSTRIA	4000
IT	C46	PISELLI	PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI	4001

dy



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

DB assicurativo 2010/2014 complessivo

Si considerano tutti i certificati assicurativi agevolati 2010/2014 delle colture autunno primaverili elencate al punto precedente.

Rese Benchmark Comunali provvisorie

1. Sulla base del *DB assicurativo 2015 complessivo*, per ogni singola combinazione comune/prodotto effettuare il conteggio dei CUAAs assicurati.
2. Escludere le combinazioni comune/prodotto con meno di dieci CUAAs assicurati [*DB assicurativo prodotto/comune con meno di dieci assicurati*].
3. Sommare, a livello di singola combinazione comune/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto (somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate) [*Rese benchmark comunali*].

Rese Benchmark Provinciali provvisorie

4. Sulla base del *DB assicurativo prodotto/comune con meno di dieci assicurati*, per ogni singola combinazione anno/provincia/prodotto effettuare il conteggio dei CUAAs assicurati.
5. Escludere le combinazioni provincia/prodotto con meno di dieci CUAAs assicurati [*DB assicurativo prodotto/provincia con meno di dieci assicurati*].
6. Sommare, a livello di singola combinazione provincia/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate" [*Rese benchmark provinciali*].

Rese Benchmark Regionali provvisorie

7. Sulla base del *DB assicurativo prodotto/provincia con meno di dieci assicurati*, per ogni singola combinazione anno/regione/prodotto effettuare il conteggio dei CUAAs assicurati.
8. Escludere le combinazioni anno/regione/prodotto con meno di dieci CUAAs assicurati [*DB assicurativo prodotto/regione con meno di dieci assicurati*].
9. Sommare, a livello di singola combinazione regione/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate" [*Rese benchmark regionali*].

By



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

Rese Benchmark Nazionali provvisorie

10. Sulla base del *DB assicurativo prodotto/regione con meno di dieci assicurati*, per ogni prodotto effettuare il conteggio dei CUAAs assicurati.
11. Escludere i prodotti con meno di dieci CUAAs assicurati [*DB assicurativo prodotti con meno di dieci assicurati a livello nazionale*].
12. Sommare, a livello di singola combinazione regione/prodotto, la somma delle superfici assicurate e la somma delle quantità assicurate. Procedere poi a calcolare il rapporto "somma delle quantità assicurate/ somma delle superfici assicurate" [*Rese benchmark nazionali*].

Fattore di abbattimento comunale

13. Sulla base del DB assicurativo 2010/2014 complessivo, per ogni singola combinazione prodotto/comune è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
14. Per ogni singola combinazione prodotto/comune è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento comunale.

Fattore di abbattimento provinciale

15. Sulla base del DB assicurativo 2010/2014 complessivo, per ogni singola combinazione prodotto/provincia è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
16. Per ogni singola combinazione prodotto/provincia è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento provinciale.

Fattore di abbattimento regionale

17. Sulla base del DB assicurativo 2010/2014 complessivo, per ogni singola combinazione prodotto/regione è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
18. Per ogni singola combinazione prodotto/regione è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento regionale.

ry



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

Fattore di abbattimento nazionale

19. Sulla base del DB assicurativo 2010/2014 complessivo, per ogni singola combinazione prodotto/Italia è effettuata la somma delle quantità assicurate e delle quantità danneggiate.
20. Per ogni singola combinazione prodotto/Italia è effettuata la seguente operazione: (somma delle quantità danneggiate)/(somma delle quantità assicurate). Il risultato rappresenta il fattore di abbattimento nazionale.

Rese Benchmark Comunali definitive

21. Ogni resa benchmark comunale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento comunale, individuato mediante la combinazione prodotto/comune.

Rese Benchmark Provinciali definitive

22. Ogni resa benchmark provinciale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento comunale, individuato mediante la combinazione prodotto/provincia.

Rese Benchmark Regionali definitive

23. Ogni resa benchmark regionale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento regionale, individuato mediante la combinazione prodotto/regione.

Rese Benchmark Nazionali definitive

24. Ogni resa benchmark nazionale provvisoria è moltiplicata per il rispettivo fattore di abbattimento nazionale, individuato mediante il prodotto.